

**2**

**STATUTO DELLA  
FACOLTA' VALDESE DI  
TEOLOGIA**

**S.FT/1990**

**REGOLAMENTO  
DELLA FACOLTÀ VALDESE DI  
TEOLOGIA**

**R.FT/2007**

## NOTA

Nel 1854 venne istituita la Facoltà valdese di teologia, e successivamente venne adottato il suo primo regolamento che trattava unitariamente la materia ora suddivisa tra lo statuto e il regolamento che da esso dipende. Nel tempo vennero approvati vari regolamenti, ma fino al 1990 si ebbe sempre un solo testo normativo.

L'attuale distinzione discende dall'approvazione, nel 1990, del primo statuto, cui faceva seguito l'approvazione, nel 1991, del primo regolamento; quest'ultimo è stato sostituito dal regolamento qui pubblicato ed attualmente in vigore.

La Facoltà valdese di teologia ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica secondo le leggi dello Stato, ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa 1984, con D.M. 29.3.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19.4.1995.

Il presente statuto è stato approvato dal Sinodo con 64/SI/1990, mentre l'unito regolamento, che sostituisce quello del 1999, è stato approvato con 105/SI/2007. Essi vengono indicati rispettivamente con le sigle S.FT/1990 e R.FT/2007.

## STATUTO DELLA FACOLTÀ'

### *Preambolo*

La Facoltà valdese di teologia fu istituita con atto sinodale nel 1854 al fine di curare la preparazione di pastori valdesi - che per l'innanzi erano stati formati presso facoltà teologiche all'estero - e iniziò i suoi corsi con sede in Torre Pellice nel 1855. La Facoltà fu trasferita in seguito a Firenze, con sede nel Palazzo Salviati; quivi rimase dal 1860 al 1921. Infine alla Facoltà fu assegnata la sede di Roma dove fu eretto lo stabile di via Pietro Cossa 40-44. La Facoltà è stata scelta in seguito come luogo di formazione dei propri pastori dalle chiese metodiste e nel contempo la sua attività istituzionale si è via via ampliata alla preparazione pastorale di studenti appartenenti alle chiese battiste e ad altre chiese evangeliche italiane ed estere.

La Facoltà esplica la propria attività sul fondamento delle Sacre Scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento, in armonia con la Confessione di fede e conformemente alla Disciplina generale delle chiese evangeliche valdesi e metodiste, operando nell'ambito dell'ordinamento valdese, della cui autonomia e indipendenza si dà atto nella Legge 11 agosto 1984 n. 449 recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese".

### *Art. 1 - (denominazione, sede e scopi)*

La Facoltà valdese di teologia, istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese, ha sede in Roma, via Pietro Cossa 42. Essa ha per scopo di:

- a) provvedere alla preparazione di pastori evangelici;
- b) promuovere gli studi teologici nell'ambito delle chiese evangeliche in una prospettiva evangelistica ed ecumenica;
- c) operare come centro di cultura e ricerca teologica protestante;
- d) prestare la propria consulenza teologica.

Per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali la Facoltà può svolgere attività di interesse generale, come:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Così modificato con 94/SI/2021.

- a) formazione universitaria e post-universitaria;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività artistiche e culturali per la promozione della cultura e degli studi teologici, incluse le attività editoriali come la pubblicazione di opere di carattere scientifico connesse con la ricerca teologica;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse religioso e culturale, inclusa l'accoglienza di singoli e gruppi in riferimento alle proprie attività culturali;
- f) attività residenziale di carattere temporaneo diretta a soddisfare bisogni culturali, formativi o lavorativi;
- g) promozione di altre attività purché connesse alle precedenti.<sup>2</sup>

Per lo svolgimento di una o più delle suddette attività di interesse generale può essere adottato un apposito regolamento.<sup>3</sup>

Nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali la Facoltà non ha fini di lucro.<sup>4</sup>

#### Art. 2 - (*patrimonio e bilancio*)<sup>5</sup>

I beni mobili e immobili di proprietà della Facoltà valdese di teologia costituiscono il suo patrimonio.

La Facoltà valdese destina eventuali avanzi di gestione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi o riserve durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori o altri componenti organi sociali, lavoratori o collaboratori.

La Facoltà valdese predispone e approva, per ogni anno solare, il bilancio preventivo e di esercizio. Predispone altresì il bilancio sociale dandone opportuna pubblicità.

La Facoltà provvede al finanziamento della propria attività mediante:

---

<sup>2</sup> Lettere aggiunte con 94/SI/2021.

<sup>3</sup> Aggiunto con 94/SI/2021.

<sup>4</sup> Comma aggiunto con 125/SI/2014.

<sup>5</sup> Articolo sostituito con 67/SI/1998 e modificato con 95/SI/2021.

- a) tasse d'iscrizione e di studio;
- b) collette e contribuzioni provenienti dalle chiese e dai singoli;
- c) contributi di enti privati e pubblici;
- d) donazioni e lasciti;
- e) rendite patrimoniali.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono sottoposti al controllo e all'approvazione della Tavola valdese.

In caso di estinzione o scioglimento, a norma dell'ordinamento valdese, la destinazione del patrimonio residuo della Facoltà valdese di teologia è deliberata dal sinodo.

#### Art. 3 – *(regolamento generale per la Facoltà di teologia)*<sup>6</sup>

L'organizzazione degli studi e delle attività della Facoltà, la nomina e gli incarichi dei docenti, il funzionamento e la gestione della Facoltà, sono disciplinati dal regolamento generale<sup>7</sup> per la Facoltà di teologia approvato dal sinodo.

#### Art. 4 - *(organi direttivi)*

La Facoltà è retta da un Consiglio che ha la responsabilità globale dell'istituto per ciò che concerne l'amministrazione, l'organizzazione e la conduzione degli studi e lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 1.<sup>8</sup>

L'indirizzo degli studi, il loro svolgimento e i relativi compiti didattici sono curati da un Collegio accademico la cui composizione e le cui attribuzioni sono specificate dal regolamento.

Il collegamento tra i due suddetti organi è assicurato nella persona del decano che li presiede.

---

<sup>6</sup> Rubrica modificata con 96/SI/2021.

<sup>7</sup> Così modificato con 96/SI/2021.

<sup>8</sup> Così modificato con 97/SI/2021.

#### Art. 5 - (composizione del consiglio)

Il Consiglio della Facoltà è composto dal decano, dal vicedecano, entrambi da scegliersi tra i professori ordinari, da uno studente e da quattro consiglieri<sup>9</sup> dei quali almeno uno pastore e almeno uno metodista.

Tutti i componenti del Consiglio sono nominati annualmente dal sinodo e nessuno di essi può essere eletto più di sette volte consecutive. Il settennato ricomincia qualora un membro del Consiglio sia eletto decano<sup>10</sup>.

Alle sedute del Consiglio partecipano con voce consultiva i professori ordinari.

#### Art. 6 - (attribuzioni del consiglio)

Le attribuzioni del Consiglio della Facoltà sono le seguenti:

- a) curare l'andamento finanziario della Facoltà e la gestione del patrimonio e delle attività di interesse generale di cui all'art. 1, inclusa la predisposizione dei bilanci di cui all'art. 2;<sup>11</sup>
- b) nominare il segretario, il bibliotecario, il tesoriere e il presidente del sodalizio degli Amici della Facoltà;
- c) assumere il personale occorrente al funzionamento dei diversi servizi della Facoltà e curare i rapporti con il medesimo;
- d) deliberare sulle domande di iscrizione degli studenti;
- e) fissare l'importo delle tasse e decidere i casi di esonero;
- f) provvedere al reperimento dei fondi presso gli organi ed enti ecclesiastici interessati per consentire la residenza in Roma e la frequenza agli studenti che ne abbiano necessità;
- g) assegnare le borse agli studenti;
- h) esercitare la disciplina;
- i) su segnalazione del Collegio accademico, proporre al sinodo la nomina e la revoca dei professori incaricati; nominare e confermare assistenti e lettori; invitare professori di altre Facoltà a tenere corsi; concedere congedi temporanei ai professori;

---

<sup>9</sup> Così modificato con 73/SI/1994.

<sup>10</sup> Così modificato con 104/SI/2003.

<sup>11</sup> Così modificato con 98/SI/2021.

- l) approvare la relazione annua da presentare al sinodo sull'andamento della Facoltà;
- m) conferire incarichi a singoli o a gruppi di lavoro per le attività di interesse generale<sup>12</sup> di cui all'art. 1 comma secondo e per la gestione dello stabile in cui la Facoltà ha sede;
- n) predisporre, sentiti i responsabili interessati, l'eventuale regolamento per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 1, ultimo comma, nonché i regolamenti interni;<sup>13</sup>
- n bis) nominare il collegio dei revisori con compiti di revisione e controllo contabile e amministrativo;<sup>14</sup>
- o) proporre al sinodo eventuali modifiche al presente statuto e al regolamento di cui all'art. 3;
- p) deliberare, su proposta del Collegio accademico, il conferimento di lauree honoris causa<sup>15</sup>.

#### Art. 7 - (sedute)

Il Consiglio della Facoltà ed il Collegio accademico sono convocati e presieduti dal decano; le loro riunioni sono valide se sono presenti i due terzi dei rispettivi componenti; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ogni componente disponendo di un voto. Ad ogni seduta viene nominato un apposito verbalista.

In via eccezionale il decano può, fra una seduta e l'altra del Consiglio della Facoltà o del Collegio accademico, consultare per corrispondenza anche telematica gli altri componenti, richiedendo il loro voto su questioni di carattere urgente, facendo in seguito conoscere ai singoli componenti del Consiglio della Facoltà o del Collegio accademico il risultato di tale voto e curandone la registrazione a verbale.<sup>16</sup>

La raccolta dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio della Facoltà e del Collegio accademico è affidata al segretario.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Così modificato con 98/SI/2021.

<sup>13</sup> Così modificato con 98/SI/2021.

<sup>14</sup> Lettera aggiunta con 98/SI/2021.

<sup>15</sup> Lettera aggiunta con 67/SI/1998.

<sup>16</sup> Comma aggiunto con 146/SI/2013.

<sup>17</sup> Comma aggiunto con 99/SI/2021.

#### Art. 8 - (*decano*)

Il decano è il legale rappresentante della Facoltà. Al decano sono in particolare assegnate le seguenti attribuzioni:

- a) eseguire le decisioni del Consiglio e del Collegio accademico;
- b) rappresentare la Facoltà nei confronti di istituzioni culturali italiane ed estere, corrispondere e tenere i rapporti con le medesime;
- c) curare i rapporti con la Tavola e con gli organi esecutivi delle altre Chiese;
- d) sottoscrivere gli attestati di laurea e di diploma in teologia già rilasciati dalla Facoltà;
- e) sorvegliare il buon andamento dell'istituto e la disciplina degli studenti.

Il vicedecano sostituisce il decano nelle sue funzioni ogni volta che ne sia da questi richiesto e quando questi non possa disimpegnare il suo ufficio per assenza o per impedimento<sup>18</sup>.

#### Art. 9 - (*controlli*)

Nel corso dell'anno alle sedute del Consiglio della Facoltà e del Collegio accademico la Tavola valdese ha facoltà di inviare un proprio delegato per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali di controllo. Di ogni convocazione è pertanto data comunicazione alla Tavola, alla quale deve essere rimessa copia del verbale di ciascuna seduta.

Alla fine dell'anno l'operato della Facoltà di teologia è altresì sottoposto al controllo del sinodo, che vi provvede a mezzo dell'apposita commissione d'esame.

Ad essa il Consiglio deve fare pervenire in tempo utile tutta la documentazione richiesta dai regolamenti sinodali.

#### Art. 10 - (*entrata in vigore, modifiche*)

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione del sinodo. Le modifiche allo statuto sono di competenza del sinodo su proposta

---

<sup>18</sup> Comma aggiunto con 73/SI/1994.



del Consiglio della Facoltà, della Tavola o dell'assemblea sinodale a norma del suo regolamento.

La stessa procedura è prevista per le modifiche del Regolamento di cui all'art. 3 del presente statuto.

## REGOLAMENTO GENERALE PER LA FACOLTÀ DI TEOLOGIA<sup>19</sup>

### *Premessa*

Il presente regolamento che disciplina l'attività della Facoltà valdese di teologia è ordinato in funzione dello statuto che stabilisce gli scopi, regola la struttura generale e istituisce gli organi direttivi della Facoltà stessa.

### Capo I

#### CORSI DI STUDIO

##### Art. 1 - (*corsi*)

Gli studi della Facoltà sono articolati su quattro corsi:

- a) il corso di laurea in teologia conseguita con 180 crediti e un curriculum di tre anni, svolto secondo le modalità di cui all'art. 16;
- b) il corso di laurea in scienze bibliche e teologiche, conseguita con 180 crediti e un curriculum di tre anni, svolto secondo le modalità di cui all'art. 17;
- c) il corso di laurea specialistica o magistrale in teologia, conseguita con 120 crediti e un curriculum di due anni, svolto secondo le modalità di cui all'art. 18;
- d) il corso di dottorato di ricerca in teologia, di durata non inferiore a tre anni, svolto secondo le modalità di cui all'art. 19.

La Facoltà può organizzare corsi di specializzazione ("master di I livello"; "master di II livello"), anche in collaborazione con altre istituzioni accademiche. Detti corsi sono svolti secondo le modalità di cui all'art. 20 con apposita normativa stabilita dal Consiglio della Facoltà, sentito il Collegio accademico.

---

<sup>19</sup> Titolo modificato con 100/SI/2021.

### Art. 2 - (speciali piani di studio)

Per i corsi di laurea di cui all'art. 1 lettere a), b) e c), il Collegio accademico ha facoltà di ridurre gli anni di frequenza e di accettare un piano di studi diverso da quello ordinario, per gli studenti che provengono da altri istituti teologici protestanti, o che abbiano già superato gli esami di talune materie fondamentali o complementari in occasione di altri precedenti studi, tenendo conto degli studi seguiti e dei titoli eventualmente conseguiti presso altri istituti universitari.

### Art. 3 - (attestati e diplomi)

A coloro che hanno terminato il corso di cui all'art. 1 lettera a) e superato le prove finali, la Facoltà conferisce la laurea in teologia.

A coloro che hanno terminato il corso di cui all'art. 1 lettera b) e superato le prove finali, la Facoltà conferisce la laurea in scienze bibliche e teologiche.

A coloro che hanno terminato il corso di cui all'art. 1 lettera c) e superato le prove finali, la Facoltà conferisce la laurea specialistica o magistrale in teologia.

A coloro che hanno terminato il corso di cui all'art. 1 lettera d) e superato le prove finali, la Facoltà conferisce il dottorato in teologia.

A coloro che hanno terminato i corsi di specializzazione di cui all'art. 1 e superato le prove finali, la Facoltà conferisce il titolo di master (di I o II livello, a seconda del corso).

A coloro che hanno conseguito la laurea specialistica in teologia di cui all'art. 1 lettera c) ed hanno inoltre superato le esercitazioni previste nell'ambito della cattedra di teologia pratica e la prova finale di cui all'art. 29, nonché compiuto l'anno all'estero di cui all'art. 21, la Facoltà riconosce i requisiti accademici e formativi in vista del ministero pastorale.

La Facoltà può conferire lauree magistrali *honoris causa* a persone che abbiano particolarmente contribuito alla ricerca culturale e teologica.

Inoltre la Facoltà rilascia attestati degli studi compiuti nell'ambito delle attività di promozione degli studi teologici e di preparazione in vista dei diversi ministeri nelle chiese.

## Capo II

### ISCRIZIONI E STUDENTI

#### Art. 4 - *(modalità d'iscrizione al corso di laurea in teologia)*

Coloro che intendono iscriversi al corso di laurea in teologia debbono fare domanda scritta e motivata al Consiglio, allegando i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) diploma di maturità classica o altro diploma di scuola secondaria superiore che il Consiglio si riserva di giudicare equipollente;
- c) due fotografie formato tessera.

Chi studia in vista del ministero pastorale dovrà inoltre produrre:

- d) presentazione da parte del concistoro o consiglio della chiesa di cui lo studente è membro;
- e) certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale.<sup>20</sup>

In mancanza della presentazione di cui alla lettera d) o nel caso in cui il richiedente non sia membro di una chiesa evangelica, il Consiglio deve accertare in altro modo, anche mediante un colloquio diretto, l'idoneità dell'interessato ad intraprendere gli studi teologici in vista del ministero pastorale.

Il Consiglio, esaminata la documentazione raccolta, delibera sull'iscrizione.

#### Art. 5 - *(modalità d'iscrizione al corso di laurea in scienze bibliche e teologiche)*

Coloro che intendono iscriversi al corso di laurea in scienze bibliche e teologiche debbono fare domanda scritta al Consiglio corredandola dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) diploma di scuola secondaria superiore;
- c) due fotografie formato tessera.

---

<sup>20</sup> Comma modificato con 72/SI/2010.

Il Consiglio, esaminata la documentazione raccolta, delibera sull'iscrizione.

*Art. 6 - (modalità di iscrizione al corso di laurea specialistica in teologia)*

Per l'iscrizione al corso di laurea specialistica in teologia, è richiesta la laurea in teologia rilasciata dalla Facoltà o altro titolo giudicato equipollente dal Consiglio della Facoltà.

*Art. 7 - (modalità di iscrizione al dottorato di ricerca in teologia)*

Per l'iscrizione al corso di dottorato di ricerca in teologia sono richiesti:

- a) la laurea specialistica in teologia o altri titoli ritenuti complessivamente equipollenti dal Collegio accademico;
- b) conoscenza di due lingue moderne, oltre alla lingua madre;
- c) presentazione di un progetto di ricerca;
- d) superamento di un colloquio di ammissione;
- e) inoltre, per chi acceda al dottorato con titoli che non comprendano l'ebraico e il greco biblici, certificata conoscenza di dette lingue.

*Art. 8 - (passaggio dalla laurea in scienze bibliche e teologiche alla laurea specialistica in teologia)<sup>21</sup>*

Coloro che conseguono la laurea in scienze bibliche e teologiche possono accedere al corso di laurea specialistica in teologia previo

- il superamento degli esami di ebraico biblico, greco biblico (come previsti per il I e II anno della laurea in teologia) e filosofia
- l'acquisizione di altri 45 crediti formativi nelle materie non svolte o svolte ad un livello diverso rispetto alla laurea in teologia.

---

<sup>21</sup> Sostituito con 72/SI/2017.

Il relativo piano di studi personalizzato è predisposto dal Collegio accademico.

*Art. 9 - (modalità di iscrizione ai master di I e II livello)*

Per l'iscrizione al corso di master di I livello è richiesta una laurea o titolo equipollente e il superamento di una prova di ammissione.

Per l'iscrizione al corso di master di II livello è richiesta una laurea specialistica o titolo equipollente e il superamento di una prova di ammissione.

*Art. 10 - (uditori)*

Alle lezioni della Facoltà valdese di teologia possono essere ammessi uditori a seguito di domanda scritta alla Segreteria.

*Art. 11 - (esami integrativi)*

Gli studenti che s'iscrivono al corso di laurea in teologia, senza aver svolto nelle scuole secondarie un programma di lingua greca e di storia della filosofia, devono seguire un percorso integrativo a norma del successivo art. 12. Il Consiglio valuterà in casi particolari la possibilità di sostenere entro la sessione di giugno del primo anno di frequenza esami integrativi di dette materie.

L'esame integrativo di greco va sostenuto entro la sessione di giugno del primo anno di studio.

Il superamento degli esami integrativi o la frequenza con esito positivo del percorso integrativo è condizione inderogabile per il proseguimento degli studi.

*Art. 12 - (percorso integrativo)*

Le modalità dello svolgimento del percorso integrativo e dei relativi esami conclusivi sono demandate anno per anno agli organi della Facoltà.

Art. 13 - (*rappresentanza degli studenti*)

Gli studenti dei corsi di laurea in teologia e laurea specialistica in teologia, tranne quelli fuori corso, riuniti in assemblea, eleggono ogni anno fra di loro la rappresentanza degli studenti nel Collegio accademico.

Detta rappresentanza non può essere superiore a quattro studenti.

In caso di rinuncia o cessazione dagli studi nel corso dell'anno accademico, subentra lo studente che ha riportato il maggior numero di voti tra i non eletti.

### Capo III

#### NORME GENERALI SULL'INSEGNAMENTO

Art. 14 - (*articolazione dell'insegnamento*)

L'insegnamento teologico si articola in cinque discipline comprendenti le materie nella allegata tabella A: Antico Testamento, Nuovo Testamento, storia del cristianesimo, teologia sistematica, teologia pratica e materie sussidiarie.

Art. 15 - (*programmi ed orari*)

Nel corso del primo semestre di ciascun anno accademico il Collegio accademico:

- stabilisce il piano di studi complessivo per l'anno seguente, scegliendo le materie tra quelle indicate nella tabella allegata;
- riceve dai professori l'argomento dei corsi, dei seminari e dei lavori di gruppo ed individuali;
- fissa il calendario per l'anno accademico.

Il Collegio accademico stabilisce l'orario settimanale delle lezioni.

Art. 16 - (*curriculum per la laurea in teologia*)<sup>22</sup>

Il curriculum della laurea in teologia (180 crediti) si articola in:

1° anno 60 crediti

filosofia	2
lingue bibliche	14
introduzioni Bibbia (AT NT)	14
storia	8
sistemica	8
teologia pratica	10
studi di genere	2
materie opzionali	2

2° anno 60 crediti

lingue bibliche	6
esegesi bibliche	8
teologie bibliche	6
storia	12
sistemica	8
teologia pratica	11
studi di genere	2
materie opzionali	7

3° anno 60 crediti

esegesi bibliche	8
teologie bibliche	6
storia	12
sistemica	12
teologia pratica	8
studi di genere	2
tesi	10
materie opzionali	2

Art. 17 - (*curriculum per la laurea in scienze bibliche e teologiche*)

Il Corso di laurea in scienze bibliche e teologiche è articolato nei seguenti indirizzi:

---

<sup>22</sup> Sostituito con 89/SI/2012.



- indirizzo biblico;
- indirizzo storico;
- indirizzo sistematico/etico;
- indirizzo pratico/comunicazione;
- indirizzo ecumenico/religioni in dialogo.

Il curriculum della laurea in scienze bibliche e teologiche (180 crediti) si articola in:

1° anno: 60 crediti

48 crediti da esami (verifica scritta + colloquio):

introduzione interdisciplinare AT	8
introduzione interdisciplinare NT	8
storia della Riforma	8
fondamenti di teologia sistematica	8
introduzione alla teologia pratica ecumenica oppure	8
metodologia del dialogo interreligioso a scelta	8
+ 12 crediti da conseguire mediante:	
sessione di studi intensivi, con relazione	4
seminario locale, con relazione	2
esperienza formativa esterna, con relazione	2
verifica competenza greco biblico	8
verifica competenza ebraico biblico	8
stesura di un saggio	4

2° e 3° anno: 60 crediti per annualità:

almeno 40 crediti da esami (verifica scritta + colloquio) per ognuna delle due annualità\*:

storia del cristianesimo antico e medievale	8
storia del cristianesimo moderno e contemporaneo	8
storia della Riforma	8
letteratura dell'Antico Testamento	8
letteratura del Nuovo Testamento	8
esegesi dell'Antico Testamento	8
teologia dell'Antico Testamento	8
esegesi del Nuovo Testamento	8
teologia del Nuovo Testamento	8
teologia sistematica	8

storia del pensiero cristiano	8
etica	8
teologia pratica	8
liturgica	4
omiletica	4
counseling pastorale	8
catechetica	8
diaconia	8
ecumenica	8
metodologia del dialogo interreligioso	8
inoltre fino ad un massimo di 20 (*) per ognuna delle due annualità da conseguire mediante:	
sessione di studi intensivi, con relazione	4
seminario locale, con relazione	2
esperienza formativa esterna, con relazione	2
verifica competenza greco biblico	8
verifica competenza ebraico biblico	8
stesura di un saggio	4
tesi	10

I corsi possono essere erogati anche con l'utilizzo di didattica a distanza.

(\*) nel 2° e nel 3° anno, piani di studio personalizzati permetteranno vari bilanciamenti fra crediti ottenuti da esami e crediti ottenuti da altre attività formative<sup>23</sup>.

#### Art. 18 – (*curriculum per la laurea specialistica in teologia*)<sup>24</sup>

Il curriculum della laurea specialistica in teologia (120 crediti) si articola in:

1° anno 60 crediti

biblica

  AT esegesi 6

  AT teologia 5

<sup>23</sup> Collocazione rettificata con 102/SI/2008.

<sup>24</sup> Sostituito con 90/SI/2012.

NT esegesi	6
NT teologia	5
storia	
2 seminari	3+3
lettura di fonti	2
sistemica	
dogmatica 2	6
etica 2	3
teologia delle religioni/ecumenica 2	3
teologia pratica	
corso teologia pastorale/liturgica	3
seminario teologia pastorale	6
esercitazione omiletica	2
studi di genere	2
materie opzionali	5
2° anno 60 crediti (30 da conseguire con corsi e seminari in almeno 3 discipline + 30 attraverso tesi e prove finali)	
studi nella disciplina della tesi	10
studi in altre discipline	15
accreditamento per svolgimento di studi in lingua straniera (in caso di studi all'estero)	5
tesi	28
sermone di prova	2

Crediti potranno essere conseguiti con la partecipazione a corsi o seminari di altri Istituti, con lavori di ricerca individuale, con stage di teologia pratica, in base a piani di studio individuali che devono essere sottoposti al Collegio accademico e da questo approvati.

#### Art. 19 - (*curriculum per il dottorato in teologia*)

Il corso di dottorato consiste in un lavoro di ricerca guidato dagli esperti designati dal Collegio accademico, comprendente anche la partecipazione a seminari di ricerca e finalizzato alla redazione di una tesi di ricerca.

La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio accademico.

Dopo la difesa, la tesi viene pubblicata in base alle norme vigenti, a cura dell'autore, e, in formato elettronico sul sito della Facoltà, a cura della medesima. L'eventuale edizione a stampa è a discrezione e a cura dell'autore.

La commissione giudicatrice è nominata dal Collegio accademico ed è composta di tre membri, scelti tra i professori universitari, della Facoltà e di altri atenei, specialmente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.

Il curriculum è strutturato su sei semestri e comprende:

- a) la redazione di una tesi dottorale avente le caratteristiche di un lavoro scientifico originale su argomento teologico-sistemico o storico.
- b) La frequenza a un minimo di 6 seminari intensivi o convegni scientifici, organizzati dalla Facoltà, anche in collaborazione con altri istituti, o da essa riconosciuti. Nel quadro di questi incontri, il candidato deve presentare almeno un lavoro originale.
- c) La frequenza a incontri periodici dei dottorandi, finalizzati alla discussione dello stato di avanzamento delle rispettive tesi.

#### Art. 20 – *(curriculum per i corsi di master)*

I corsi di master comprendono attività didattica frontale ed altre forme di studio e di didattica interattiva, nonché un periodo dedicato a stage e/o alla redazione di un elaborato organicamente inserito nel progetto formativo.

I corsi possono essere erogati anche con l'utilizzo di didattica a distanza ed in lingua diversa dall'italiano.

#### Art. 21 - *(anno all'estero)*

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in teologia e di laurea specialistica in teologia che intendono conseguire i requisiti accademici e formativi in vista del ministero pastorale, verrà predisposto dal Collegio accademico - sentito lo studente interessato - un anno di studio all'estero

in collaborazione con una facoltà teologica universitaria o con un centro di studi analogo.

Detto anno di studio all'estero può svolgersi nel corso della laurea specialistica o al III anno del corso di laurea e risponderà ai criteri di valutazione curricolare.

#### Capo IV

#### FREQUENZA, ESERCITAZIONI, CREDITI, ESAMI

##### Art. 22 - *(inaugurazione dell'anno accademico)*

L'anno accademico inizia con la prolusione ed il culto pubblico.

##### Art. 23 - *(frequenza)*

La frequenza alle lezioni e la partecipazione attiva alle esercitazioni è obbligatoria per gli studenti iscritti al corso di laurea in teologia e a quello di laurea specialistica in teologia.

##### Art. 24 - *(sessioni di esame)*

Durante l'anno vi sono tre sessioni di esame: giugno, ottobre e febbraio. Dette sessioni possono comprendere più appelli, fissati dal Collegio accademico.

La sessione di febbraio fa parte dell'anno accademico precedente; tuttavia gli esami su materie il cui insegnamento si sia concluso nel primo semestre possono essere sostenuti nella sessione di febbraio del medesimo anno accademico.

##### Art. 25 - *(attribuzione crediti e passaggio all'anno successivo)*

L'attribuzione dei crediti può avvenire, a seconda dei casi, sulla base di: esami (scritti e/o orali), redazione di elaborati scritti, interventi

seminariali, partecipazione a sessioni intensive o altro, secondo quanto stabilito dal Collegio accademico.

I crediti sono conformi a quanto richiesto dallo European Credit Transfer System.

È ammesso all'anno successivo dei corsi di laurea in teologia chi ha conseguito almeno 45 crediti relativi al precedente anno di corso. I 60 crediti previsti per ogni anno devono in ogni caso essere conseguiti entro la sessione di febbraio dell'anno successivo.

#### Art. 26 - (*modalità degli esami*)

Gli esami sono pubblici e si sostengono davanti al professore della materia assistito da almeno un collega. Le votazioni sono collegiali ed espresse in trentesimi.

Gli esami hanno luogo in Facoltà. Il Collegio accademico può indicare, in casi particolari, una diversa località.

Le esercitazioni previste nell'ambito della cattedra di teologia pratica sono obbligatorie per gli studenti che intendono conseguire i requisiti accademici e formativi in vista del ministero pastorale.

#### Art. 27 - (*difficoltà negli studi*)

Il Collegio accademico esamina la posizione degli studenti iscritti in vista del pastorato alla laurea in teologia e alla laurea specialistica in teologia che non abbiano conseguito i crediti richiesti e, sentiti gli interessati, decide il modo per il miglior proseguimento dei loro studi o per l'interruzione degli stessi.

In caso di necessità, gli studi possono essere sospesi, a richiesta dello studente e per decisione del Collegio accademico, per uno o più semestri; cessata la sospensione, gli studi vengono ripresi al punto in cui erano stati sospesi.

Agli studenti del corso di laurea in teologia non possono essere concessi più di due anni di fuori corso, salvo riconosciuti casi di forza maggiore.

Agli studenti del corso di laurea specialistica in teologia non possono essere concessi più di due anni fuori corso, salvo riconosciuti casi di forza maggiore.

*Art. 28 – (prove finali)*

Dopo aver conseguito gli altri crediti richiesti, per terminare il corso e conseguire la laurea in teologia o la laurea specialistica in teologia o la laurea in scienze bibliche e teologiche, il candidato deve presentare e discutere la tesi prevista dal proprio piano di studi, su un argomento teologico approvato dal Collegio accademico.

L'argomento della tesi dev'essere indicato dallo studente al Collegio accademico e da questo approvato. Il dattiloscritto deve essere consegnato in quattro copie almeno trenta giorni prima della data fissata per la discussione dal Collegio accademico.

La discussione della tesi è pubblica. Il voto finale di laurea viene espresso mediante un punteggio fino a 110/110 e lode.

Per conseguire il dottorato in teologia, una volta che la tesi è stata approvata dalla commissione giudicatrice (art. 19), il candidato/la candidata dovrà superare un esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.

Le modalità dell'esame finale sono stabilite dal Consiglio con apposita normativa, sentito il Collegio accademico.

Il voto finale del dottorato in teologia è espresso con le seguenti valutazioni: rite, cum laude, magna cum laude, summa cum laude.

*Art. 29 - (prova finale per conseguire i requisiti accademici e formativi in vista del ministero pastorale)*

Per conseguire i requisiti accademici e formativi in vista del ministero pastorale si richiedono, oltre alla laurea specialistica in teologia, il compimento di un anno di studi all'estero e la prova finale consistente nella conduzione di un culto pubblico con predicazione.

Il testo per la predicazione deve pervenire allo studente otto giorni prima della prova.

## Capo V

### TASSE

#### Art. 30 - (*modalità di versamento*)

All'atto dell'iscrizione al primo anno tutti gli studenti debbono versare la tassa d'immatricolazione.

Inoltre gli studenti e gli uditori debbono versare per ciascun anno accademico o semestre la tassa di studio.

#### Art. 31 - (*ammontare*)

L'importo delle tasse è fissato ogni anno per l'anno successivo dal Consiglio della Facoltà entro il mese di giugno.

## Capo VI

### SUSSIDI DI STUDIO

#### Art. 32 - (*assegnazione dei sussidi*)

Il Consiglio della Facoltà provvede a reperire presso gli organi o gli enti ecclesiastici interessati i fondi necessari per aiutare gli studenti iscritti al corso di laurea in teologia e al corso di laurea specialistica in teologia, che ne abbiano necessità e che assumano l'impegno di dedicarsi al servizio della Chiesa, a stabilire in Roma la loro residenza, preferibilmente nel convitto della Facoltà, ed assolvere l'onere delle tasse.

Agli stessi soggetti il Consiglio può concedere sussidi a copertura di eventuali complementi formativi ricevuti mediante servizi non fruibili in Facoltà e, ove necessario, ad integrazione o in surroga di borse per l'anno di studio all'estero.

L'assegnazione di tali fondi è decisa sulla base del regolamento interno predisposto dal Consiglio.



Le borse di studio istituite a favore degli studenti iscritti alla Facoltà vengono assegnate con delibera del Consiglio a norma dei rispettivi regolamenti.

## Capo VII

### DISCIPLINA

#### Art. 33 - (*esercizio della disciplina*)

La disciplina della Facoltà deve essere essenzialmente autogovernata. In ogni caso però l'esercizio della disciplina degli studenti compete al Consiglio della Facoltà, sentito il Collegio accademico.

Ove l'ammonizione fraterna non sortisca effetto, il Consiglio valuta alla presenza dell'interessato l'opportunità di una sospensione temporanea, di un'interruzione o di un provvedimento di espulsione.

## Capo VIII

### DOCENTI

#### Art. 34 - (*composizione del corpo docente*)

Il corpo docente è costituito da:

- a) professori ordinari e straordinari;
- b) professori incaricati;
- c) assistenti;
- d) lettori;
- e) professori onorari;
- f) professori ospiti;
- g) professori a contratto.

Art. 35 - *(nomina dei professori ordinari, straordinari e onorari)*

I professori ordinari, straordinari ed onorari sono nominati dal sinodo su proposta del Corpo pastorale a norma della Disciplina generale e dei regolamenti sinodali.

I professori straordinari divengono ordinari se confermati dal sinodo, dopo tre anni d'insegnamento.

I professori ordinari e straordinari sono titolari delle materie fondamentali; ad essi ne compete l'insegnamento.

Art. 36 - *(procedura per la nomina dei professori titolari delle materie fondamentali)*

In caso di emeritazione:

- a) la nomina del nuovo professore avviene nella sessione sinodale che precede di un anno<sup>25</sup> l'emeritazione del professore uscente;
- b) il Consiglio, d'intesa con la Tavola, proclama la vacanza della cattedra entro la fine del semestre invernale che precede la nomina;
- c) il Consiglio provvede a dare pubblicità alla proclamazione della vacanza;
- d) il Consiglio riceve le candidature e le trasmette al Corpo pastorale insieme ad una valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum dei candidati;
- e) Sono ammissibili le candidature di persone che hanno conseguito una laurea quadriennale o specialistica in teologia o in una materia affine alla disciplina della cattedra.<sup>26</sup>

In caso di dimissioni o di decesso la nomina del nuovo professore avviene nella sessione sinodale che segue immediatamente la vacanza, ove possibile; in caso contrario in una delle due sessioni sinodali successive.

Il Consiglio, d'intesa con la Tavola, proclama immediatamente la vacanza della cattedra seguendo, per quanto concerne le candidature da

---

<sup>25</sup> Così modificato con 85/SI/2023

<sup>26</sup> Lettera inserita con 86/SI/2023

presentare al Corpo pastorale, la procedura prevista dal primo comma, lett. b), c) d)<sup>27</sup> ed e)<sup>28</sup>

Fino alla nuova nomina il Collegio, d'intesa con il Consiglio, provvede ad assicurare l'insegnamento rimasto scoperto.

#### Art. 37 - (*professori incaricati*)

I professori incaricati sono nominati dal sinodo su proposta del Consiglio della Facoltà, sentito il Collegio accademico, per un periodo di dodici anni rinnovabili con la medesima procedura.

Ad essi vengono affidati gli insegnamenti delle materie complementari che il Collegio accademico intende di anno in anno attivare tra quelle previste nella tabella allegata ed eventualmente supplenze nel caso previsto dall'art. 36 o sostituzioni temporanee in caso di congedo di professori titolari di materie fondamentali o complementari.

#### Art. 38 - (*assistenti e lettori*)

Assistenti e lettori sono nominati dal Consiglio della Facoltà su segnalazione del Collegio accademico. La nomina è annuale e decade salvo conferma esplicita di anno in anno.

Agli assistenti possono essere affidate esercitazioni anche per le materie fondamentali, brevi cicli di lezioni su argomenti specifici, supervisione delle ricerche condotte da studenti singoli o in gruppo e delle sperimentazioni fuori sede, redazione di sussidi didattici, supervisione delle tesi ed esami relativamente al corso di laurea in scienze bibliche e teologiche.

Ai lettori possono essere affidati di anno in anno corsi di lingua.

---

<sup>27</sup> Così modificato con 103/SI/2008.

<sup>28</sup> Così modificato con 86/SI/2023

Art. 39 - *(inviti: professori ospiti)*

Su segnalazione del Collegio accademico, il Consiglio della Facoltà può invitare altri docenti esterni o cultori di una data materia per lezioni o cicli di lezioni su argomenti particolari.

Art. 40 – *(professori a contratto)*

I professori a contratto contribuiscono all'attività didattica, pubblicistica e di ricerca della Facoltà, nelle modalità stabilite dal Consiglio della Facoltà su indicazione del Collegio accademico.

I professori a contratto sono nominati dal Consiglio della Facoltà su proposta del Collegio accademico.

Il contratto ha durata semestrale o annuale, ed è rinnovabile.

Art. 41 - *(compensi ad incaricati, invitati o assistenti)*

Ai professori straordinari e ordinari viene applicato il trattamento previsto per gli iscritti a ruolo della Tavola valdese.

Rimborsi, ospitalità e compensi per professori incaricati, assistenti, lettori, professori onorari, professori ospiti e professori a contratto sono stabiliti dal Consiglio della Facoltà.

Art. 42 - *(disciplina per i professori)*

I professori della Facoltà, quando sono iscritti a ruolo, sono sottoposti alla disciplina comune a tutti i ministri della Chiesa.

Quando del Collegio accademico faccia parte un professore appartenente ad altra Chiesa evangelica il Consiglio della Facoltà curerà in via preventiva un apposito accordo al riguardo.

Art. 43 - *(relazioni su lezioni e attività svolte)*

I docenti annotano di volta in volta sull'apposito registro l'argomento di ogni lezione od esercitazione svolta e le eventuali osservazioni.

Alla fine di ogni semestre i docenti presentano al Collegio accademico una relazione sulle lezioni e le esercitazioni svolte.

Per le sperimentazioni effettuate dagli studenti fuori della sede della Facoltà, la relazione dovrà essere presentata od inviata dall'assistente o dal pastore al quale sia stata affidata la supervisione del tirocinio di ciascuno studente.

#### Art. 44 - (*collaborazione fuori Facoltà*)

Il Collegio accademico ed ogni singolo docente, in relazione alle materie rispettivamente insegnate, collaborano sul piano didattico e scientifico alle iniziative che vengono promosse in sede locale per la preparazione biblica e teologica in vista dell'esercizio dei diversi ministeri nelle chiese.

#### Art. 45 - (*congedi*)

I congedi temporanei per i professori ordinari sono concessi per motivi di studio e di ricerca in base ad apposito regolamento interno adottato dal Consiglio.

## Capo IX

### COLLEGIO ACCADEMICO

#### Art. 46 - (*composizione del Collegio accademico*)

Il Collegio accademico è composto da tutti i docenti: professori ordinari, straordinari, incaricati ed assistenti, le cui materie siano attivate, dalla rappresentanza degli studenti e, con voce consultiva, da un rappresentante di ciascuna Chiesa che si vale ufficialmente dell'opera della Facoltà.

Professori di altre Facoltà (teologiche e non) e cultori di una data materia, invitati a tale titolo, non fanno parte del Collegio accademico.

*Art. 47 - (attribuzioni del Collegio)*

Le attribuzioni del Collegio accademico sono le seguenti:

- a)* predisporre i piani di studio (art. 2), il calendario dell'anno accademico (art. 15), l'orario settimanale delle lezioni e delle esercitazioni (art. 15), il calendario degli appelli di esame (art. 24);
- b)* attivare o sopprimere di anno in anno le materie complementari (art. 15);
- c)* seguire l'andamento degli studi, fissando nei casi particolari il piano di studio dei singoli studenti (art. 2), discutendo le relazioni annuali presentate dai professori (art. 43), valutando i dati delle sessioni di esame e il profitto dei singoli studenti;
- d)* seguire il lavoro di ricerca degli studenti che frequentano un anno di studio in una Facoltà fuori d'Italia (art. 21);
- e)* esaminare e decidere in merito alla posizione degli studenti in rapporto all'andamento dei loro studi (art. 27);
- f)* decidere circa le dispense, i tempi ed i modi della frequenza degli studenti iscritti ai corsi di laurea in teologia (artt. 1, 25);
- g)* approvare o suggerire argomenti per le tesi di laurea (art. 28), designandone i relatori;
- h)* nominare la commissione giudicatrice per le tesi di dottorato (art. 19);
- i)* segnalare al Consiglio della Facoltà i professori incaricati (art. 37), gli assistenti ed i lettori (art. 38) per le rispettive nomine e revoche;
- j)* segnalare al Consiglio della Facoltà eventuali necessità di congedi temporanei per i docenti (art. 45);
- k)* inoltrare al Consiglio della Facoltà in tempo utile un'adeguata relazione sull'andamento degli studi ai fini della relazione annua da presentare al sinodo;
- l)* curare ogni altra questione inerente l'attività accademica e riferirne al Consiglio della Facoltà;
- m)* proporre al Consiglio della Facoltà il conferimento di lauree magistrali honoris causa.

## Capo X

SERVIZI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE<sup>29</sup>Art. 48 - (*segreteria*)

Il segretario della Facoltà è nominato dal Consiglio (statuto art. 6 lett. b) per un triennio tra i membri del Collegio accademico che siano professori, ed è rieleggibile.

Le sue attribuzioni sono le seguenti:

- a) distribuire ai componenti dei rispettivi organi copia dei verbali delle sedute;
- b) curare la conservazione dell'archivio della Facoltà;
- c) mantenere i rapporti con gli studenti: ricevere le domande d'iscrizione, rilasciare certificati, fornire le informazioni, corrispondere con essi circa l'andamento degli studi, ecc.;
- d) preparare gli orari delle lezioni e degli esami, affiggendoli all'albo.

Art. 49 - (*biblioteca*)

La biblioteca è istituita al servizio della Facoltà e della Chiesa. Essa è aperta al pubblico con i limiti derivanti dal suo carattere specialistico. L'uso della biblioteca è regolato dall'apposito regolamento interno. Il responsabile della biblioteca nominato dal Consiglio (statuto art. 6 lett. b) deve munirsi di un diploma di biblioteconomia entro due anni dal conferimento dell'incarico.

Art. 50 - (*tesoreria*)

È istituito il servizio di tesoreria. Il responsabile, nominato dal Consiglio ai sensi dello statuto, art. 6 lett. b), risponde del suo operato al Consiglio stesso, a cui fornisce periodici rendiconti.

---

<sup>29</sup> Titolo modificato con 101/SI/2021.

Art. 51 - (*amici della Facoltà*)

Per il sostegno della Facoltà, il Consiglio può istituire un sodalizio di amici che ricevono periodicamente informazioni sulla vita della Facoltà. Il responsabile dell'associazione è nominato dal Consiglio (statuto art. 6 lett. b).

Art. 52 - (*convitto*)

Nell'ambito delle attività di interesse generale<sup>30</sup> di cui all'art. 1 secondo comma dello statuto è istituito un convitto che svolge attività di accoglienza nei modi e nei locali che il Consiglio ritiene opportuni. Spetta al Consiglio la gestione del convitto, l'assunzione del personale, la nomina del direttore e l'approvazione del regolamento interno, in base all'art. 6, lett. a), c), m) e n), dello statuto.

Art. 53 - (*rivista*)

Nell'ambito delle attività di interesse generale<sup>31</sup> di cui all'art. 1 secondo comma dello statuto, viene curata e pubblicata la rivista "Protestantesimo" quale espressione della ricerca teologica e culturale della Facoltà. L'organizzazione della rivista è stabilita da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

---

<sup>30</sup> Così modificato con 102/SI/2021.

<sup>31</sup> Così modificato con 103/SI/2021.



## Capo XI

### DISPOSIZIONI FINALI E MODIFICHE

#### Art. 54 - *(entrata in vigore, modifiche)*

Il presente regolamento è adottato dal sinodo. Le modifiche possono essere proposte dal Consiglio della Facoltà, dalla Tavola o formulate nell'assemblea sinodale a norma del regolamento della medesima.

**TABELLA A:  
MATERIE PER LE CINQUE DISCIPLINE  
DI CUI ALL'ART. 14**

*Antico Testamento*

- a) aramaico biblico;
- b) ebraico biblico;
- c) storia, archeologia e geografia di Israele;
- d) religioni e storia dell'antico vicino oriente;
- e) storia della religione di Israele;
- f) introduzione all'Antico Testamento;
- g) esegesi dell'Antico Testamento;
- h) metodologie dell'esegesi dell'Antico Testamento;
- i) teologia dell'Antico Testamento;
- j) libri deuterocanonici e letteratura del medio giudaismo ("apocrifi dell'Antico Testamento");
- k) rapporti tra ebraismo e cristianesimo.

*Nuovo Testamento*

- a) greco biblico;
- b) l'ambiente giudaico, ellenistico e romano nell'epoca apostolica e subapostolica;
- c) introduzione al Nuovo Testamento;
- d) metodologie dell'esegesi del Nuovo Testamento;
- e) esegesi del Nuovo Testamento;
- f) teologia del Nuovo Testamento;
- g) letteratura apocriфа cristiana.

*Storia del Cristianesimo*

- a) storia della Chiesa;
- b) storia del movimento valdese;
- c) storia della Riforma;
- d) storia del metodismo;

- e) storia delle Chiese evangeliche in Italia;
- f) storia del movimento ecumenico e delle missioni;
- g) archeologia cristiana;
- h) storia delle religioni.

#### *Teologia sistematica*

- a) enciclopedia teologica;
- b) dogmatica;
- c) storia dei dogmi;
- d) storia della teologia;
- e) etica;
- f) ecumenica e teologia comparata delle confessioni cristiane;
- g) teologia cristiana delle religioni;
- h) fenomenologia delle religioni;
- i) storia della filosofia;
- j) filosofia della religione.

#### *Teologia pratica*

- a) omiletica;
- b) catechetica e pedagogia della religione;
- c) teologia pastorale ed esercizio dei ministeri nella chiesa;
- d) liturgica;
- e) musica sacra;
- f) elementi di psicologia della religione;
- g) elementi di sociologia delle religioni;
- h) diritto ecclesiastico e rapporti Chiesa Stato;
- i) pastorale clinica e carceraria.